



## BUILDING RENOVATION +

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE MISTA, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMI 15 e 16 E DELL’ART. 179, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NONCHÉ PER LA GESTIONE ENERGETICA DI N. 27 COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, IN UN UNICO LOTTO, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT), AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) ED ART. 15 DEL D. LGS. N. 115/2008 E IN RELAZIONE AI PRINCIPI E FINALITÀ DI CUI AL D. LGS. N. 102/2014.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG BETREFFEND DIE EINREICHUNG VON ANGEBOTEN FÜR DIE AUSWAHL EINER ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) ZWECKS VERGABE DES MISCHKONZESSIONSVERTRAGS DURCH ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFT NACH ART. 183 ABSATZ 15 UND 16 UND NACH ART. 179 ABSATZ 3 DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 50/2016 FÜR DIE DEFINITIVE UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG, DURCHFÜHRUNG, WARTUNG UND INSTANDHALTUNG VON MASSNAHMEN DER ENERGETISCHEN SANIERUNG SOWIE FÜR DAS ENERGIEMANAGEMENT VON 27 IM EIGENTUM ODER IN DER VERFÜGUNGSGEWALT DES LANDES BEFINDLICHEN IMMOBILIENKOMPLEXEN ALS GANZES MIT DRITTFINANZIERUNG (FTT) NACH ART. 2 ABSATZ 1 BUCHST. M) UND NACH DEN GRUNDSÄTZEN UND ZIELEN DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 102/2014.

### QUESITO 26

In riferimento ai criteri di valutazione di cui a pag. 11 del documento special\_notice\_53648.pdf e specificatamente all’elemento quantitativo n.5 “Risparmi energetici”, si chiede di specificare se i risparmi energetici ottenuti siano da calcolare rispetto alle baseline energetica che si può ricostruire sulla base delle diagnosi energetiche di Syneco o se rispetto a quella che deriva dai rapporti informativi di Eurac Research aggiornati a Luglio 2020, entrambi forniti come documentazione di gara. E’ infatti evidente che tra Progetti tecnici sottoposti da concorrenti diversi, la comparazione dei risparmi offerti può essere eseguito soltanto se riferita alla stessa Base Line.

#### Risposta:

I risparmi energetici andranno calcolati rispetto alla baseline energetica riportata nei rapporti informativi di Eurac Research.

### QUESITO 27

In riferimento ai criteri di valutazione di cui a pag. 11 del documento special\_notice\_53648.pdf e specificatamente all’elemento quantitativo n.5 “Risparmi energetici”, si chiede di specificare se il raggiungimento dei consumi di energia primaria massimi per categoria omogenea sia da rispettare in ogni singolo compendio o sull’insieme dei compendi appartenenti alla medesima categoria omogenea.

#### Risposta:



Il valore di consumo di energia primaria massimo consentito per ogni categoria omogenea deve essere rispettato in relazione ad ogni singolo compendio.

#### QUESITO 28

In riferimento ai criteri di valutazione di cui a pag. 11 del documento special\_notice\_53648.pdf e specificatamente all'elemento qualitativo n. 1.1, quarto punto, "Calcolo dei fabbisogni termici ed elettrici", si chiede conferma che, trattandosi di elemento qualitativo e non quantitativo di giudizio, saranno valute l'accuratezza e l'affidabilità della metodologia del processo di calcolo.

Risposta:

**Si conferma che in relazione a fabbisogni e consumi elettrici e termici sarà valutata la chiarezza e correttezza del processo di calcolo e non il raggiungimento del valore minimo. Tali valori saranno quindi utilizzati per valutare la credibilità e qualità della proposta tecnica.**

#### QUESITO 29

In riferimento ai criteri di valutazione di cui a pag. 11 del documento special\_notice\_53648.pdf e specificatamente all'elemento quantitativo n. 1, primo punto, "Stanziamiento di somme dedicate alle manutenzioni ordinarie e straordinari", si chiede di specificare, trattandosi di elemento quantitativo, a) se saranno premiati i valori economici più alti o i più bassi e b) se tale valore economico deve essere esplicitato chiaramente all'interno della Progetto Tecnico.

Risposta:

- a) **Si conferma che, come indicato al punto 1, primo bullet point degli elementi quantitativi, verrà premiata la proposta che prevede "lo stanziamento di maggiori somme dedicate alle manutenzioni ordinarie e straordinaria" in modo tale da mantenere, in linea teorica e nel tempo, in buono stato di funzionamento gli impianti.**
- b) **Considerando che i dati quantitativi ed economici vanno inseriti nella Busta n° 3, come indicato anche a pagina 7 dell'Avviso, si conferma che i valori economici relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria non vanno inseriti nel Progetto Tecnico (di cui alla Busta n. 2).**

#### QUESITO 30

In riferimento ai criteri di valutazione di cui a pag. 11 del documento special\_notice\_53648.pdf e specificatamente all'ultimo punto dell'elemento qualitativo 1.1, si nota che viene richiesto di indicare per ogni vettore: ... il costo specifico del kWh fornito. Si chiede se tale elemento sia effettivamente da inserire nel progetto tecnico, in quanto trattasi di elemento economico che (moltiplicato per i consumi, anch'essi da indicare in offerta tecnica) renderebbe già nota una parte essenziale della offerta economica durante la valutazione di quella tecnica.

Risposta:

**Come già indicato nella risposta al Quesito n° 4, pubblicata il 28/10/2020 (si veda special notice 54449), e come indicato nell'errata corrige all'Avviso pubblicata il 9 dicembre 2020 (si veda special notice 54849), si ribadisce che, al fine di consentire di presentare proposte che siano coerenti con gli obiettivi dell'Avviso, onde evitare di ingenerare confusione tra i partecipanti alla procedura, si conviene che sia opportuno eliminare "il costo specifico del kWh fornito" tra gli elementi indicati all'ultimo sub-criterio del punto 1.1 "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI".**

L'Avviso è stato già rettificato sul punto.

Si ribadisce quindi, che tutto ciò che attiene agli elaborati richiesti ai fini della valutazione quantitativa della proposta vada inserito nella Busta n. 3, come, ad esempio, il piano economico-finanziario ed il Public sector comparator (PSC), non riportati espressamente tra i documenti riconducibili agli elementi quantitativi dei criteri di valutazione (da ciò la necessità della presente precisazione, con l'obbligo di inserire tali documenti nella Busta n. 3).